

CONVIVENZE DI FATTO

I conviventi di fatto:

- a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
- b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e familiari;
- c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- d) i diritti inerenti alla casa di abitazione;
- e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
- f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
- g) diritti del convivente nell'attività d'impresa;
- h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
- i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **Contratto di Convivenza** che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: atto pubblico oppure scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato.

I contratti di convivenza devono essere trasmessi dal notaio o dall'avvocato al comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC.

Il contratto di convivenza contiene:

- a) indicazione della residenza dei conviventi di fatto;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Lo **scioglimento del contratto** può avvenire nei seguenti casi:

- a) accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da notaio o avvocato);
- b) recesso unilaterale (il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificare copia all'altro contraente);
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all'altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto);
- d) morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione all'anagrafe del Comune di residenza).

Normativa di riferimento:

- In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la **Legge 20 maggio 2016 n. 76** (pubblicata in G.U. del 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
- In data 29 luglio 2016 è entrato in vigore il DPCM n. 144/2016 "Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi art. 1 c. 34 Legge 76/2016 Adempimenti degli ufficiali dello stato civile".
- Circolare Ministeriale n. 15 del 28.07.2016/Circolare Ministeriale n.7 del 1.06.2016
- D.L. 19.01.2017 n.5-6-7 (decreti attuativi)